



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

Prot. n. 7903/C14

Ancona, 22 giugno 2006

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della regione - LORO SEDI
Al Ministero dell'Istruzione – Dip. to per la Programmazione ministeriale
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ROMA
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio IV - ROMA
e, p. c. : Al Ministero dell'Istruzione - Dipartimento dell'Istruzione - ROMA
Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi della regione - LORO SEDI
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI

OGGETTO: Pagamento stipendi al personale supplente temporaneo. Transitoria insufficienza di fondi. Ricorso alla disponibilità di cassa. Obbligo.

Con nota n. 6831 del 1° giugno 2006 lo scrivente ha affermato – con riferimento, in particolare, al principio contenuto nel par. 4 della C.M. n. 187 del 30 luglio 1999, emanata in applicazione del D.M. 8 aprile 1999 n. 93 - l'obbligo di ricorrere alla disponibilità di cassa per il pagamento degli stipendi dei supplenti temporanei nominati dai dirigenti scolastici, in caso di transitoria insufficienza di specifici fondi nel bilancio della scuola.

Con lettera dell'8.6.2006, diretta anche alle scuole, l'A.N.Q.U.A.P. - benché non destinataria della detta nota - ha ritenuto di qualificare «inopportuno e illegittimo» l'intervento dello scrivente e negare la persistente vigenza del citato principio normativo, in quanto, a suo dire, «le regole oggi vigenti in materia di contabilità scolastica (decreto interministeriale 44/01) non prevedono alcuna possibilità, né obbligo di anticipazioni di cassa».

Sebbene i CC.SS.AA. abbiano completato l'assegnazione dei fondi preannunciati con nota n. 6343 del 23 maggio 2006 e possa dunque ritenersi superata, allo stato, l'esigenza del ricorso ad anticipazioni di cassa, la perentoria asserzione dell'A.N.Q.U.A.P. impone di richiamare l'attenzione sull'art. 6, secondo comma, dello «*Schema di convenzione di cassa*» allegato alla C.M. 10 dicembre 2002, prot. n. 13784, applicativa del Decreto n. 44/2001, che così recita:

«Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente dell'Istituto, su richiesta del Dirigente scolastico, corredata della deliberazione dell'organo competente, il Gestore si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Istituto e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità.»

La *ratio* di tale clausola risiede evidentemente nell'esigenza, assolutamente prioritaria, di non privare dello stipendio il personale interessato, anche quando la scuola temporaneamente non disponga delle ordinarie risorse a ciò destinate.

Se, dunque, per soddisfare tale esigenza, ai dirigenti scolastici è consentito ottenere che l'Istituto cassiere corrisponda fino a due mensilità "in rosso" - cioè in totale assenza di fondi sul conto corrente della scuola - si deve concludere che a maggior ragione essi sono tenuti a disporre il pagamento degli stipendi a mezzo della cassa, quando questa presenti sufficienti disponibilità: è appena il caso di precisare che il ricorso a tale procedura – di cui vanno tempestivamente informati l'U.S.R. ed il C.S.A di riferimento - non necessita di autorizzazioni.

Si confida che tanto valga a fugare ogni residuo dubbio circa la sussistenza dell'obbligo di utilizzare la disponibilità di cassa per assicurare il pagamento degli stipendi al personale in oggetto ed a scongiurare le molteplici responsabilità nelle quali i dirigenti scolastici possono incorrere omettendo di operare nel senso indicato.

Poiché, peraltro, viene riferito in via breve di contrastanti avvisi espressi in proposito da taluni Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti, la presente – unitamente alla pertinente documentazione - viene indirizzata anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che al Ministero dell'Istruzione, per le valutazioni e le ulteriori precisazioni che gli stessi reputassero opportune.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio